

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 35

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 al 9 giugno 1993)

### INDICE

BERNASSOLA: sull'immissione in ruolo dei docenti di educazione fisica (4-02507) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	Pag. 1003	LOBIANCO ed altri: sui provvedimenti che si intende adottare per disciplinare le importazioni di nocciole dalla Turchia (4-00851) (risp. DIANA, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> )	Pag. 1014
BORATTO: sull'inquinamento delle acque di adduzione alla Villa d'Este di Tivoli (4-01141) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i> )	1005	LORETO: sul riconoscimento della denominazione di origine controllata (DOC) per gli oli extravergini d'oliva (4-01917) (risp. DIANA, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> )	1015
CAPPUZZO: sull'opportunità di affrontare i problemi connessi a tutti gli aspetti della «condizione militare» (4-01624) (risp. FABBRI, <i>ministro della difesa</i> )	1006	MEDURI ed altri: sulla sospensione dell'esercizio della caccia (4-02066) (risp. DIANA, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> )	1016
CARLOTTO, RABINO: sul risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi e dalla brucellosi (4-00768) (risp. GARAVAGLIA, <i>ministro della sanità</i> )	1009	PIERANI: sull'assegnazione di risorse finanziarie ai produttori della provincia di Forlì colpiti da una eccezionale siccità nell'annata agraria 1988-89 (4-01194) (risp. DIANA, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> )	1017
sulla produzione di fagioli da consumo umano (4-02756) (risp. DIANA, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> )	1011	PREIONI: sul numero dei militari siciliani morti nel corso della prima guerra mondiale 1914-18 (4-01709) (risp. FABBRI, <i>ministro della difesa</i> )	1018
COPPI: sulle modalità di applicazione della distillazione preventiva (4-01380) (risp. DIANA, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> )	1012	PROCACCI: sui casi di leishmaniosi verificatisi ad Ischia (Napoli) (4-00642) (risp. GARAVAGLIA, <i>ministro della sanità</i> )	1018
sul riconoscimento della denominazione di origine controllata (DOC) per gli oli di oliva vergini ed extravergini (4-02036) (risp. DIANA, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> )	1013	RABINO, CARLOTTO: sulle modalità di applicazione della distillazione preventiva (4-01192) (risp. DIANA, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> )	1019

9 GIUGNO 1993

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 35

ROVEDA: sulla possibilità per il Corpo forestale di effettuare controlli in sede doganale (4-00365) (risp. DIANA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) Pag. 1021

SERENA: sulla carenza di personale infermieristico professionale presso le case di riposo di Vittorio Veneto (Treviso) (4-00740) (risp. FIORI, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 1022

sulla pensione di lire 1.000 ricevuta dal signor Lido Rossi relativa al mese di gennaio 1993 (4-02510) (risp. BARUCCI, *ministro del tesoro*) Pag. 1023

STEFÀNO: sulla perequazione del trattamento pensionistico di guerra (4-02460) (risp. BARUCCI, *ministro del tesoro*) 1024

**BERNASSOLA.** - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che per effetto dell'articolo 43 della legge n. 270 del 1982 i docenti di educazione fisica che, in possesso dei titoli di servizio stabiliti dalla predetta disposizione di legge, avessero conseguito il titolo di studio riconosciuto valido ai fini dell'ammissione nei ruoli alla data del conseguimento della predetta abilitazione sui posti di anno in anno appositamente accantonati, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo;

che con successiva legge n. 426 del 1988 è stato unificato l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola media con la conseguente eliminazione delle squadre e un notevole ridimensionamento dei posti e, nello stesso tempo, è stato stabilito che l'immissione nei ruoli di detti docenti sarebbe avvenuta gradualmente dopo l'esaurimento della graduatoria nazionale dei «precari» predisposta ai sensi della stessa legge n. 426 del 1988;

che in realtà tale graduatoria nazionale degli aspiranti all'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola media non ha avuto sino ad oggi possibilità di essere esaurita, come precisato prima, per mancanza di posti disponibili, mentre in concreto appositamente accantonato nei corrispondenti organici di diritto provinciali, per effetto delle disposizioni dettate annualmente dal Ministero della pubblica istruzione - ultima in ordine di tempo la circolare ministeriale n. 97 del 2 aprile 1991 - risulta un numero di posti pari a quello dei docenti *ex* articolo 43 della legge n. 270 del 1982, peraltro mantenuti regolarmente in servizio;

che tali posti inoltre non sono comunque disponibili nè per le nomine in ruolo degli aspiranti inclusi nelle suindicate graduatorie nazionali, nè per i trasferimenti da fuori provincia, sicchè appare illogico non disporre di nomine in ruolo dei suddetti docenti sui posti che per essi sono appositamente accantonati, tenendo conto comunque che vi è l'obbligo per l'amministrazione di mantenerli in servizio,

si chiede di conoscere quale provvedimento amministrativo si intenda adottare per sanare - senza aggravio di spesa - questa situazione anomala venutasi a creare in seguito a un non organico approfondimento delle varie disposizioni legislative in materia di precariato scolastico.

(4-02507)

(25 febbraio 1993)

**RISPOSTA.** - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si ritiene di dover far presente che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, non è possibile procedere all'immissione in ruolo dei docenti di educazione fisica degli istituti di istruzione secondaria di

primo grado iscritti nelle graduatorie provinciali previste dall'articolo 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dall'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326, prima che sia esaurita la graduatoria nazionale dei docenti per la medesima classe di concorso formata ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426, per la quale rimangono ancora da effettuare 140 nuove nomine.

Infatti, l'articolo 43, comma 5, della legge n. 270 del 1982 prevedeva che l'immissione in ruolo dei docenti destinatari della norma medesima dovesse essere disposta dopo quella dei docenti inclusi nelle graduatorie previste dall'articolo 38 della stessa legge.

Poichè tali ultime graduatorie (integrate dai docenti previsti dalla legge n. 326 del 1984) sono state assorbite dalle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 246 del 1988 e queste ultime unificate nella graduatoria nazionale di cui all'articolo 8-bis della legge n. 426 del 1988, non può che ritenersi confermato, mancando una disposizione in contrario, il rapporto di priorità di detta graduatoria sulle graduatorie provinciali *ex* articolo 45 della legge n. 270 del 1982.

Pertanto le cattedre di educazione fisica che dovessero rendersi disponibili nelle scuole medie - sottratte le cattedre da assegnare ai vincitori di concorsi per esami e sempre che, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge n. 417 del 1982, sia stata completata l'utilizzazione dei docenti in soprannumero per effetto del riassetto delle cattedre - non possono che essere destinate prioritariamente agli iscritti compresi nella graduatoria nazionale.

La sottrazione delle operazioni dell'organico di diritto delle cattedre occupate dai docenti in questione, non licenziabili fino alla nomina in ruolo sotto la condizione dell'acquisita abilitazione - disposto confermato in ciascuna ordinanza annuale in materia - lungi dal preconstituire un'area di riserva per le immissioni in ruolo, è stata dettata dall'opportunità di assicurare la permanenza in servizio di detti insegnanti voluta dalla stessa legge.

Emerge, in conclusione, la necessità di ricorrere a iniziative di intervento legislativo intese a sbloccare tale anomala situazione di precariato, alle quali questo Ministero, in linea di massima, non sarebbe contrario, nella sfera però di contemperamento dei contrapposti interessi dell'una e dell'altra categoria.

Pur comprendendo le aspettative dei docenti di cui trattasi - in servizio continuativo già da molti anni - si fa osservare, infatti, che la soluzione auspicata dall'onorevole interrogante allontanerebbe ancora di più le possibilità di sistemazione in ruolo dei docenti iscritti nella graduatoria nazionale; questi, peraltro, se pur forniti normalmente di minore anzianità di servizio rispetto ai predetti docenti, vantano un'acquisizione più antica dei titoli di studio e di abilitazione legittimanti all'insegnamento, senza aver fruito di speciali benefici di legge per l'assunzione ed il mantenimento del rapporto non di ruolo.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(25 maggio 1993)

**BORATTO.** - *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente.* - Premesso:

che a motivo di un accertato inquinamento delle acque di adduzione alla Villa d'Este di Tivoli e a seguito di conseguenti provvedimenti restrittivi emanati dalle competenti autorità è di fatto impedito al pubblico il godimento integrale della visita alla Villa; le fontane, che della Villa costituiscono una delle attrattive fondamentali, sono alimentate da un ridotto flusso di acqua per evitare che la nebulizzazione della stessa possa procurare danno alla salute del personale di custodia e dei visitatori;

che il fatto costituisce - al di là delle pur rilevanti implicazioni economiche in termini di perdita cospicua degli introiti - evento grave, anzi gravissimo, sia sul piano culturale sia su quello turistico e di immagine, per la sottrazione alla vastissima platea di pubblico nazionale ed internazionale di un'opera rinascimentale di grande pregio, conosciuta in tutto il mondo;

che la Villa utilizza - per il gioco delle proprie fontane - le acque del fiume Aniene, tributario del Tevere, notoriamente destinatario - e per questo fortemente inquinato - di scarichi urbani ed industriali della omonima valle;

che la bonifica del fiume richiede tempi lunghi e finanziamenti considerevoli e solo può inquadrarsi in un programma, che appena oggi si va delineando, di una più complessiva opera di bonifica dell'intero bacino del Tevere;

che tutto questo appare non conciliabile con la necessità di addivenire in tempi relativamente brevi ad una completa e soddisfacente soluzione del problema connesso all'alimentazione delle fontane della Villa;

che inutile, sebbene fortemente dispendiosa, è apparsa sin dall'inizio, ed è oggi confermata nei fatti, la politica adottata dall'amministrazione comunale di Tivoli che, improvvisando interventi tecnici non sostenuti da adeguata indagine cognitiva, ha sino ad oggi impegnato capitali per circa 800 milioni di lire per un'opera di captazione e convogliamento delle acque profonde del fiume;

che sussiste il concreto pericolo che si metta mano ad ulteriori più costose e niente affatto garantite opere, con il rischio di esporre la comunità a sacrifici aggiuntivi ed inutili di ben più cospicue proporzioni;

vivamente preoccupato di quanto sta accadendo e delle prospettive, gravide di conseguenze, che gli interventi sino ad oggi predisposti lasciano intravedere;

ritenuto che un'opera di risanamento delle acque di alimentazione delle fontane della Villa non possa essere rinviata ad una più complessiva opera di bonifica del fiume Aniene;

avute presenti le non marginali implicazioni economiche che la vicenda ha già determinato o potrebbe determinare in termine di costi sostenuti, minori introiti (riduzione delle presenze del 35-40 per cento) ed ulteriori spese non sufficientemente ponderate;

nella opinione che ogni intervento debba essere preceduto e fondato su un adeguato studio di affidabilità;

nella opinione altresì che a ciò debba provvedersi - stante l'interesse pubblico e la risonanza internazionale che la vicenda deter-

mina - mediante incarico di studio da affidare a pubblica istituzione del più alto livello scientifico,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano utile commissionare urgentemente al CNR o all'Istituto superiore di sanità uno studio completo e di piena affidabilità - da confezionare entro tempi compatibilmente brevi, tali da non compromettere comunque lo svolgimento della prossima stagione turistica - inteso a determinare possibili rimedi, limitati alla bonifica delle sole acque di adduzione alla Villa, modalità di recupero, tempi e costi relativi.

(4-01141)

(29 settembre 1992)

**RISPOSTA.** - In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, questa amministrazione non ritiene di dover entrare nel merito della «politica adottata dall'amministrazione comunale di Tivoli» per la risoluzione del problema dell'inquinamento delle acque di adduzione a Villa d'Este, nè ritiene, allo stato, di poter condividere l'opinione che gli interventi tecnici previsti dal comune siano improvvisati o non «sostenuti da adeguata indagine conoscitiva». Infatti, il progetto originario, elaborato dalla società ACEA e già «limitato alla bonifica delle sole acque di adduzione alla Villa», è stato preventivamente esaminato dal gruppo di studio e ricerca appositamente istituito dal comune e composto anche dai rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità; le soluzioni proposte furono poi vagliate dall'Istituto centrale per il restauro che suggerì l'adozione di ulteriori garanzie per la salvaguardia del bene monumentale; il progetto definitivo è stato approvato da tutte le amministrazioni competenti.

Il progetto di variante, resosi necessario per difficoltà esecutive e principalmente per l'impossibilità di prelevare un'adeguata portata d'acqua nel sub-alveo dell'Aniene, non è stato ancora sottoposto all'esame della competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio che pertanto non può esprimere alcun fondato giudizio circa l'«affidabilità» o meno delle nuove proposte.

Per quanto concerne infine lo studio da commissionare al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Istituto superiore di sanità, questa amministrazione non ha nulla in contrario al coinvolgimento di tali enti.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali*  
RONCHEY

(4 giugno 1993)

---

**CAPPUZZO.** - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che un discorso razionale in merito al cosiddetto «nuovo modello di difesa» non può prescindere da un doveroso cenno all'attenzione che si intende dedicare alla «condizione militare», attenzione che è premessa ineludibile di qualsiasi ipotesi di seria riforma dell'apparato militare nazionale;

che, al riguardo, si tratta di superare tutta una serie di preconcetti, che così negativamente hanno inciso in termini di consenso, anche per le tante disattenzioni a livello politico;

che conseguentemente si impone di avviare un processo che porti progressivamente alla formazione di una «cultura della sicurezza», ad integrazione e sostegno della «cultura dello Stato», oggi così paurosamente carente nel nostro paese;

considerato:

che, per soggiacenza alla demagogia imperante, sono stati via via adottati provvedimenti non sempre compatibili con i principi, le regole e le tradizioni del mondo militare e, quel che è più grave, talora in contrasto con le esigenze dell'ordinamento gerarchico che - nella chiarezza e linearità del rapporto - è garanzia di efficienza e di trasparenza;

che l'introduzione di istituti impropri, vere e proprie «storture», ha enfatizzato l'aspetto sociale dei problemi a scapito dell'aspetto istituzionale, mentre sarebbe stato possibile adottare soluzioni idonee a rispettare quest'ultimo pur garantendo le fondate istanze sociali;

che molti di tali istituti fanno vedere, con il tempo, i loro limiti, per i disservizi che ingenerano (si veda, ad esempio, lo «straordinario» che non si è in grado di corrispondere per mancanza di fondi, pur permanendo l'esigenza di un impiego di aliquote del personale al di là delle «ore di servizio» stabilite) e per le incidenze che hanno sotto il profilo della disciplina e dell'efficienza;

che ogni intervento volto ad accrescere la dignità della «condizione militare» in ogni suo aspetto (normativo, economico, spirituale) ha una indiscussa ricaduta in termini sociali e morali non soltanto nei confronti del personale che fa parte dell'istituzione, ma dell'intero paese;

constatato che l'argomento viene riproposto all'attenzione dei responsabili politici non soltanto dai diretti interessati, ma quel che più conta - a chiara indicazione dell'evoluzione nell'atteggiamento della pubblica opinione - da qualificati studiosi civili che seguono con passione i problemi della difesa e della sicurezza nei diversi aspetti;

riprendendo i suggerimenti da taluni studiosi avanzati - suggerimenti che si condividono,

si chiede di conoscere:

se si convenga sulla opportunità di affrontare senza indugio e con visione globale tutti gli aspetti della «condizione militare», conferendo alla soluzione dei conseguenti problemi una adeguata priorità;

se, in tale contesto, non siano maturati i tempi per l'approntamento di una «legge-quadro sulla condizione militare»;

se, in caso positivo, possano essere posti a base della riforma taluni criteri innovativi, quali:

1) la riconferma della peculiarità dello «status militare» del personale e la conseguente diversità di inquadramento, ordinamento, regolamenti e legislazione nel contesto della struttura della pubblica amministrazione;

2) la ricerca di una soluzione innovativa per quanto concerne i meccanismi della progressione del trattamento retributivo, svincolan-

dolo dalla progressione della carriera ed evitando, in tal modo, l'inflazione dei gradi;

3) il mantenimento della configurazione unitaria nazionale nella composizione dello strumento militare, specie per quanto concerne la componente volontaria, attingendo alle risorse umane del paese in base a coefficienti di ripartizione geo-demografica e geoeconomica;

4) l'applicazione di sempre più rigorose metodologie per quanto riguarda la selezione fisio-psico-attitudinale del personale e l'orientamento a privilegiare, per la componente volontaria, candidati con più elevato titolo di studio, sollecitando l'interesse per la carriera militare con conseguenti incentivi (trattamento normativo ed economico che sia competitivo);

5) l'esaltazione della «operatività» in senso stretto, evitando travalicamenti in «funzioni improprie», che possano essere più economicamente svolte da altre istituzioni non militari;

6) l'applicazione di rigide regole di equità e di giustizia per la componente non volontaria, intervenendo decisamente per l'eliminazione di privilegi, non sempre giustificabili (esenzioni, temperamenti, rinvii), e dando nuova caratterizzazione in senso marcatamente democratico (generalizzazione dell'obbligo; trasparenza nell'assegnazione degli incarichi; pari dignità) al costituendo «servizio alla patria», comprensivo del servizio militare e del servizio civile;

7) il riconoscimento di particolari diritti a coloro che hanno assolto il servizio militare (professionale e di leva) ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

(4-01624)

(16 novembre 1992)

**RISPOSTA.** - L'insieme dei tanti e delicati problemi connessi alla «condizione militare» ed alla peculiarità professionale dei cittadini in uniforme è costantemente oggetto di adeguata attenzione da parte della Difesa, soprattutto in un periodo, come l'attuale, che si qualifica come «modello di transizione» e come punto di partenza verso nuove, più realistiche (ma, contemporaneamente, non meno importanti) concezioni della sicurezza interna e internazionale.

Come è già stato evidenziato nel documento (del marzo 1993) di aggiornamento del nuovo modello di difesa - di cui si ritiene necessario adeguare il contenuto alla luce degli ulteriori sviluppi del quadro strategico internazionale e delle contratte disponibilità finanziarie - occorre che il paese prenda finalmente coscienza dell'esigenza di sviluppare una propria «cultura della difesa», nella consapevolezza che le Forze armate costituiscono uno dei pilastri fondamentali attraverso cui ricercare la sicurezza, individuale e collettiva, anche se pur sempre in un contesto internazionale che individui nell'ONU e nelle istituzioni comunitarie europee i naturali referenti.

Le Forze armate italiane sono chiamate a svolgere un ruolo-chiave per la vita della nazione e per la salvaguardia della sua sicurezza e tale obiettivo potrà essere conseguito, e conseguentemente più apprezzato,

nella misura in cui sarà possibile creare e mantenere un legame sempre più stretto e sentito tra l'organizzazione militare e la società civile.

Per quanto attiene, in particolare, ad alcuni aspetti specifici della condizione militare, ci si limita a ricordare che un rinnovato sistema di trattamento economico del personale militare è già oggetto di attenzione da parte della Difesa. Esso, tuttavia, non potrà prescindere dai vincoli e dagli indirizzi contenuti, per tutto il pubblico impiego, nelle leggi 23 ottobre 1992, n. 421, e 14 novembre 1992, n. 438, e – segnatamente per i sottufficiali delle Forze armate – dai principi di equiparazione con le forze di polizia, introdotti dalla legge 6 marzo 1992, n. 216; il criterio della prestazione del servizio obbligatorio di leva presso reparti o unità ubicati nella regione di provenienza è già stato istituzionalizzato attraverso l'introduzione del principio della «regionalizzazione» (comma 4, articolo 1, della legge 24 dicembre 1986, n. 958), anche se, attualmente, esso non ha potuto trovare applicazione oltre certi limiti; tuttavia, una più completa «regionalizzazione» del servizio di leva costituisce uno degli obiettivi primari della Difesa; esso potrà essere conseguito gradualmente, cioè nei tempi occorrenti per realizzare il ridislocamento delle infrastrutture logistiche ed operative, compatibilmente con le esigenze di difesa e sicurezza del paese, quando potrà aver luogo la già prevista redistribuzione dei reparti sul territorio nazionale, secondo quanto delineato nel nuovo modello di difesa del 1993.

Molte problematiche connesse alla leva e al volontariato sono già state affrontate con il disegno di legge governativo n. 2060, presentato alla Camera dei deputati il 21 dicembre 1992. In tale provvedimento viene organicamente riordinata l'intera materia nel quadro più ampio di un servizio nazionale obbligatorio per tutti gli idonei alla leva, da espletare in forma militare o civile, prevedendo tra l'altro nuove norme in tema di esenzioni. Nello stesso provvedimento è stato uniformato il volontariato, definendo nuove modalità di arruolamento, nuovi vincoli di servizio, ulteriori opportunità di prosecuzione del rapporto di servizio e più ampie incentivazioni ai fini del successivo inserimento nel mondo del lavoro.

Infine, per quanto attiene ad altri temi oggetto dell'interrogazione, si desidera rinviare a quanto prospettato nella relazione analitica trasmessa ai Presidenti delle Commissioni difesa della Camera dei deputati e del Senato in data 18 marzo 1993 ed al rapporto elaborato dal Comitato di valutazione della spesa (istituito nell'ottobre 1992), il cui documento è denominato «progetto per la riforma del sistema Difesa» e allegato alla predetta relazione di cui costituisce parte integrante.

*Il Ministro della difesa*  
FABBRI

(3 giugno 1993)

---

CARLOTTO, RABINO. – *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che i decreti del Ministro della sanità del 1° giugno 1968 e del 3 giugno 1968, occupandosi del risanamento degli allevamenti bovini

dalla tubercolosi e dalla brucellosi, prevedono la marchiatura dei vitelli di età superiore a 6 settimane ai fini del risanamento;

che l'ordinanza del Ministro della sanità del 29 maggio 1992 in materia di spostamento di bovini prevede che i capi da ingrasso debbano essere identificati, con contrassegno di cui ai citati decreti ministeriali 1° giugno 1968 e 3 giugno 1968 o con altri contrassegni ufficiali. Nel caso di bovini privi dei suddetti contrassegni ufficiali occorre provvedere alla marchiatura, prima dello spostamento, con marca auricolare riportante:

a) le ultime 3 cifre del codice ISTAT del comune sede di allevamento;

b) la sigla della provincia;

c) il numero progressivo assegnato all'allevamento a livello comunale;

che l'applicazione di tali norme crea notevoli disagi specialmente per i piccoli allevatori con conseguenti onerosi costi che gravano sull'allevamento bovino già per altre numerose circostanze penalizzato e di sempre più scarso reddito;

che - se gli interroganti sono correttamente informati - presso la CEE è in corso di elaborazione e approvazione un regolamento disciplinante l'istituzione di un'anagrafe generale dei bovini;

che, pertanto, in via transitoria e in attesa di tale annunciato regolamento, appare opportuno che qualsiasi marchio attualmente in uso (ad esempio quello previsto dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 25 gennaio 1990, n. 27) sia considerato ufficialmente sostitutivo degli altri,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti intendano adottare i Ministri in indirizzo per corrispondere alle esigenze degli allevatori.

(4-00768)

(30 luglio 1992)

**RISPOSTA.** - In riferimento alla questione rappresentata dagli onorevoli interroganti con l'atto parlamentare in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Al momento, sono all'esame di questo Ministero tutte le opportune iniziative volte al recepimento, in tempi brevi, della direttiva CEE n. 92/102 che prevede un'unica marcatura identificativa, utile, nel contempo, sia ai fini sanitari che zootecnici.

Pertanto, fin quando la direttiva citata non sarà recepita dall'ordinamento nazionale, saranno considerate valide le marcature attualmente in uso.

Restano, del pari, vigenti quelle disposizioni, contenute nel decreto ministeriale 25 gennaio 1990, che stabiliscono le modalità di applicazione del regime di premio speciale in favore dei produttori di carni bovine. Tali disposizioni, infatti, sono state dettate dal Regolamento CEE n. 714/89, il cui articolo 7 menziona tutti quei tipi di identifica-

zione del bestiame che gli Stati membri devono adottare affinché gli allevatori possano beneficiare dell'aiuto comunitario.

*Il Ministro della sanità*  
GARAVAGLIA

(4 giugno 1993)

---

CARLOTTO, RABINO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* - Premesso:

che il regolamento CEE n. 1.765/92 del 30 giugno 1992, attuato attraverso circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 29 ottobre 1992 n. D/1663, norma le produzioni agricole ed il ritiro dei prodotti relativi;

che specificatamente tali norme prevedono, fra l'altro, il ritiro dalla produzione del 15 per cento della superficie a seminativi;

che non è previsto alcun aiuto per la produzione di legumi per consumo umano di cui l'Italia risulta essere fortemente importatrice da paesi extracomunitari;

che in provincia di Cuneo, come d'altronde in altre parti d'Italia, vi è tradizione nella produzione di fagioli da consumo umano,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivare procedure in sede CEE per ottenere una deroga al regolamento CEE n. 1.765/92 atte a consentire la produzione di fagioli da consumo umano nei terreni a ciò vocati obbligatoriamente messi a riposo ai sensi delle norme succitate.

(4-02756)

(16 marzo 1993)

RISPOSTA. - La materia relativa all'utilizzazione delle terre poste a riposo nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi è disciplinata dal Regolamento CEE n.334/93 che, all'allegato 1, stabilisce la lista dei prodotti oggetto della misura di cui trattasi e all'allegato 2 elenca le merci che possono essere ottenute a partire dalle materie di base; in tale lista figurano solo i piselli, le fave ed i lupini amari, con l'esclusione di tutte le altre leguminose in grani.

Pertanto, allo stato attuale, non è data alcuna possibilità di considerare, in questo contesto, il prodotto indicato dagli onorevoli interroganti.

Ciò premesso, si assicura che non si mancherà di interessare in proposito la Commissione CEE, ai fini dell'inserimento dei fagioli nella lista del sopracitato Regolamento.

In proposito, si segnala che la delegazione italiana, sostenuta da quelle spagnola e greca, ha già formulato specifica richiesta intesa ad includere i fagioli secchi e le altre leguminose in grani (ceci, lenticchie,

eccetera), nel contesto delle altre colture proteiche per le quali la compensazione al reddito è prevista.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*  
DIANA

(1° giugno 1993)

---

COPPI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - In relazione ad un'annata viticola e come conseguenza di un assai negativo andamento climatico, unito ad una abbondante produzione, la campagna vendemmiale 1992-93 si sta protraendo per un periodo superiore a quello previsto.

La frenetica attività di lavorazione delle cantine e di tutto l'intero comparto ha distolto l'interesse degli operatori del settore dalle ultime normative in materia di distillazione preventiva, rese note attraverso la circolare n. 32 del 30 settembre 1992, che ha indicato come data ultima al 31 ottobre 1992 il termine della scadenza di presentazione dei contratti di distillazione preventiva.

È lecito chiedersi quali iniziative intenda concretizzare codesto Ministero in merito alle modalità di applicazione della distillazione preventiva resa, ad avviso dell'interrogante, assai difficoltosa dalla circolare sopra citata in quanto prevede un lasso di tempo assolutamente insufficiente per un'opportuna sensibilizzazione degli interessati ed il conseguente espletamento di un insieme di pratiche tutt'altro che semplici.

In specifico si chiede di sapere soprattutto se non si intenda prevedere uno slittamento della scadenza della presentazione dei contratti di distillazione preventiva, dal 31 ottobre stabilito dalla circolare almeno al 31 gennaio 1993, tenendo presente questa eccezionale annata nella quale appare fondamentale, sia per motivi di difesa del reddito dei vitivinicoltori sia di salvaguardia del livello qualitativo, permettere il ricorso alla distillazione preventiva.

(4-01380)

(21 ottobre 1992)

RISPOSTA. - Con il Regolamento della Commissione CEE n.2363/92 del 31 luglio 1992, e successive modificazioni, è stata attivata la misura relativa alla distillazione preventiva per la campagna 1992-93.

Le disposizioni innovative contenute nel suddetto regolamento riguardano in particolare il termine ultimo per la presentazione dei contratti di distillazione, fissato in un primo momento al 31 ottobre 1992 e successivamente prorogato, a seguito di forti pressioni esercitate dall'Italia e dalla Francia, al 6 novembre 1992, nonchè la data dell'introduzione del vino in distilleria, fissata al 28 febbraio 1993.

Altra disposizione innovativa riguarda la costituzione di una cauzione di 4 ECU per ettolitro, a corredo del contratto di distillazione.

In presenza di tali disposizioni la delegazione italiana, in sede di sottoposizione al voto del comitato gestione vino del relativo progetto di regolamento, avvenuta nello scorso luglio, si è espressa in senso

nettamente negativo, dichiarando in modo esplicito che le condizioni contenute nel predetto provvedimento rendevano inapplicabile in Italia la misura della distillazione preventiva e che occorrevo pertanto disposizioni correttive.

In proposito la Commissione CEE ha chiarito per iscritto che il produttore può stipulare il contratto di distillazione anche in assenza della presentazione della dichiarazione di produzione e che lo stesso può richiedere eventualmente all'organismo competente italiano una rettifica del suddetto contratto.

A seguito dei predetti chiarimenti forniti dalla Commissione CEE, è stata emanata la circolare ministeriale n.32 del 30 settembre 1992, relativa alle modalità di applicazione della distillazione preventiva per la campagna 1992-93.

Per quanto riguarda, in particolare, la richiesta intesa a prorogare al 31 gennaio 1993 il termine di scadenza per la presentazione dei contratti di distillazione preventiva, si fa presente, come si è accennato in precedenza, che la Commissione CEE ha accettato, con molta difficoltà e dopo lunghe discussioni, di spostare il termine del 31 ottobre di soli 6 giorni, e cioè al 6 novembre 1992.

È da chiarire che l'opposizione della Commissione a far slittare al 31 gennaio 1993 il termine per la presentazione dei contratti è da mettersi in relazione al fatto che tale misura ha lo scopo primario di eliminare dal circuito commerciale, all'inizio della campagna, un certo quantitativo di vino in eccedenza, sia per determinare subito un certo impatto sul mercato e sia per meglio consentire l'adozione delle altre misure a sostegno del mercato stesso (distillazione obbligatoria e distillazione di sostegno).

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*  
DIANA

(1° giugno 1993)

---

COPPI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:  
che il 5 febbraio 1992 è stata emanata la legge n. 169 concernente la disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ex extravergini;  
che la suddetta legge prevedeva il termine massimo di 90 giorni per l'emanazione delle relative norme di attuazione;  
che ad oggi l'unico decreto emanato il 23 giugno 1992 dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste concerne la sola istituzione dell'albo nazionale assaggiatori di oli,  
l'interrogante chiede di sapere quando sarà data completa attuazione alla menzionata legge considerando il disagio nel quale versa l'intero settore olivicolo.

(4-02036)

(14 gennaio 1993)

RISPOSTA. - In attuazione della legge n.169 del 1992 - oltre al decreto ministeriale del 23 giugno 1992 (*Gazzetta Ufficiale* del 29

giugno 1992) istitutivo dell'Albo nazionale degli assaggiatori d'olio d'oliva - è stato predisposto, ai sensi dell'articolo 14 della stessa legge, lo schema di regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini.

Tale schema di regolamento, acquisito il parere del Consiglio di Stato, è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la prescritta deliberazione.

A seguito delle designazioni pervenute dagli organismi indicati nel citato articolo 14 è stato anche approntato il decreto di nomina dei componenti del predetto Comitato.

Per quanto riguarda la disciplina del riconoscimento delle denominazioni di origine controllata (DOC), l'Albo degli oliveti, la denuncia di produzione delle olive e l'attività delle commissioni di degustazione degli oli a DOC, si comunica che, ai sensi dell'articolo 34 della suddetta legge, si è provveduto alla elaborazione di uno schema di regolamento, attualmente all'esame del Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Lo slittamento dei termini di emanazione di detto regolamento è da ascrivere alle difficoltà incontrate durante le consultazioni con gli organismi e le associazioni di categoria interessati. Nel corso delle stesse, infatti, erano emerse divergenze in ordine ai ruoli e agli adempimenti dei soggetti interessati alla richiesta di riconoscimento delle DOC, nonché alle procedure da rispettare per la certificazione del prodotto destinato all'utilizzo delle DOC, il cui superamento ha reso solo recentemente possibile raggiungere il necessario accordo per la definitiva stesura del richiamato schema di regolamento.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

DIANA

(1° giugno 1993)

---

LOBIANCO, CARLOTTO, RABINO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso che i produttori italiani di nocciole manifestano serie preoccupazioni per quelli che potranno essere i prezzi previsti, tutt'altro che remunerativi, per il prodotto del nuovo raccolto, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per limitare e comunque per disciplinare le importazioni dalla Turchia, paese extracomunitario, di nocciole di scarsa qualità e a basso prezzo, nonché gli interventi incentivanti alla esportazione da parte del Governo turco, che creano turbativa al mercato, favoriscono le frodi e le speculazioni sia a danno dei nostri produttori sia a danno dei consumatori.

(4-00851)

(6 agosto 1992)

RISPOSTA. - Si premette che l'accordo tra la CEE e la Turchia, che prevede una serie di agevolazioni a favore di quest'ultima, è scaturito da negoziazioni di natura prettamente politica e non da argomentazioni di carattere commerciale.

Pertanto la rinegoziazione di tale accordo risulta estremamente difficile; si sottolinea infatti in proposito che lo stesso Servizio ortofrutticolo della Commissione CEE ha dichiarato che il problema travalica le specifiche competenze della Direzione agricoltura.

Non è, d'altra parte, possibile che l'Italia continui a percorrere la strada del sostegno nazionale, in quanto incompatibile con la vigente regolamentazione comunitaria. I produttori devono quindi attivarsi per utilizzare al meglio gli strumenti previsti dalla normativa CEE, che prevede la costituzione di associazioni, con il co-finanziamento comunitario, al fine di ottimizzare i costi di produzione ed ampliare l'attività commerciale.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

DIANA

(1° giugno 1993)

---

LORETO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso: che sono passati 10 mesi dall'approvazione della legge sul riconoscimento della denominazione di origine controllata (DOC) per gli oli extravergini di oliva, senza che siano state predisposte le relative norme di attuazione, che avrebbero dovuto essere emanate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento; che aumentano le difficoltà dei produttori olivicoli pugliesi soprattutto in ordine ai problemi di mercato, di trasformazione, di conservazione del prodotto e di tutela della genuinità; che un ulteriore ritardo impedirà che la legge possa spiegare la sua efficacia nella prossima campagna olearia, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario varare, con l'urgenza richiesta dal caso, le norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, per l'istituzione del comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli, per l'approvazione del disciplinare di produzione ed il riconoscimento DOC e per la delimitazione delle relative zone di produzione e trasformazione.

(4-01917)

(16 dicembre 1992)

RISPOSTA. - In attuazione della legge n.169 del 1992 è stato istituito, con decreto ministeriale del 23 giugno 1992 (*Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 1992), l'Albo nazionale degli assaggiatori d'olio d'oliva, previsto dall'articolo 11 della citata legge.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 della stessa legge, è stato predisposto lo schema di regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini.

Tale schema di regolamento, acquisito il parere del Consiglio di Stato, è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la prescritta deliberazione.

A seguito delle designazioni pervenute dagli organismi indicati nel citato articolo 14, è stato anche approntato il decreto di nomina dei componenti del predetto Comitato.

Per quanto riguarda la disciplina del riconoscimento delle DOC, l'Albo degli oliveti, la denuncia di produzione delle olive e l'attività delle commissioni di degustazione degli oli a DOC, si comunica che, ai sensi dell'articolo 34 della suddetta legge, si è provveduto alla elaborazione di uno schema di regolamento, attualmente all'esame del Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Lo slittamento dei termini di emanazione di detto regolamento è da ascrivere alle difficoltà incontrate durante le consultazioni con gli organismi e le associazioni di categoria interessati. Nel corso delle stesse, infatti, erano emerse divergenze in ordine ai ruoli e agli adempimenti dei soggetti interessati alla richiesta di riconoscimento delle DOC, nonché alle procedure da rispettare per la certificazione del prodotto destinato all'utilizzo delle DOC, il cui superamento ha reso solo recentemente possibile raggiungere il necessario accordo per la definitiva stesura del richiamato schema di regolamento.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

DIANA

(1° giugno 1993)

---

MEDURI, SPECCHIA, PONTONE, MININNI-JANNUZZI, RESTA. -  
*Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. - Premesso:*

che il Ministro dell'ambiente Carlo Ripa Di Meana con proprio decreto, a seguito delle abbondanti nevicate e delle gelate dei giorni scorsi, ha sospeso l'esercizio della caccia per 10 giorni su tutto il territorio nazionale;

che tale decisione ha pesantemente penalizzato i già tartassati cacciatori che pagano tasse esose per concessioni governative delle quali si avvalgono per limitati periodi e che la decisione ha impedito l'esercizio venatorio anche nei territori non colpiti dalle nevicate,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e giusto, nonché riparatorio, prolungare sino al 10 febbraio il termine entro il quale è consentito l'esercizio venatorio rendendo giustizia ai diritti dei cacciatori e, nel contempo, limitando la crisi di tutti quei comparti economici e turistici che dall'esercizio venatorio traggono linfa di vita.

(4-02066)

(14 gennaio 1993)

**RISPOSTA.** - In relazione alla questione posta dagli onorevoli interroganti si rappresenta che la legge-quadro n. 157 del 1992 sull'attività

venatoria non prevede in alcun caso la possibilità di prolungare il calendario venatorio.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

DIANA

(1° giugno 1993)

---

PIERANI. - *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste.*  
- Premesso:

che nell'annata agraria 1988-89 una vasta area del paese, compreso il territorio della provincia di Forlì, veniva colpita da una eccezionale siccità;

che, a seguito del suddetto evento calamitoso, con legge 30 gennaio 1991, n. 31, di conversione del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, venivano estese anche al territorio della provincia di Forlì le provvidenze urgenti, inizialmente previste per altre zone del paese;

che tali provvidenze urgenti sono tutt'ora prive degli stanziamenti necessari, la qual cosa rischia di portare al vero e proprio dissesto economico-finanziario numerose aziende già gravemente colpite dalle condizioni atmosferiche ed oggi ulteriormente penalizzate dagli altissimi tassi di interesse conseguenti ai più recenti provvedimenti di ripresa economica del paese;

considerato che da tale situazione deriva l'impossibilità di dare positivo riscontro alle 331 domande di provvidenze a suo tempo presentate dai produttori della provincia di Forlì, sostanziandosi così un ingiustificato diverso trattamento rispetto ai produttori di altre zone del paese, colpiti dalle medesime avversità ma che hanno potuto beneficiare di norme dotate dei necessari finanziamenti;

ritenuto che tale diverso trattamento, a prescindere da ogni altra considerazione, sia da considerare inammissibile in linea di principio,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario ed urgente promuovere l'assegnazione delle risorse finanziarie occorrenti per la concreta applicazione della legge n. 31 del 1991, come più sopra illustrato.

(4-01194)

(6 ottobre 1992)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con la legge n. 505 del 1992 sono stati finanziati - articolo 2, comma 3 - gli interventi previsti dall'articolo 4-bis della legge n. 31 del 1991, con uno stanziamento a carico della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale nel limite di 15 miliardi di lire.

Pertanto, non appena la regione Emilia-Romagna avrà completato l'accertamento a consuntivo dell'effettivo fabbisogno di spesa, il Mini-

stero provvederà all'erogazione del finanziamento, entro il predetto limite stabilito dalla legge.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*  
DIANA

(1° giugno 1993)

---

PREIONI. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere il numero dei militari, nati in Sicilia, morti durante la prima guerra mondiale 1914-18.

(4-01709)

(24 novembre 1992)

RISPOSTA. - I militari siciliani morti nel corso della prima guerra mondiale sono stati complessivamente 44.544.

Il dato indicato si riferisce ai caduti del Regio esercito, della Regia marina e della Regia Guardia di finanza.

*Il Ministro della difesa*  
FABBRI

(3 giugno 1993)

---

PROCACCI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso: che la comparsa in questi due ultimi anni della cosiddetta zanzara-killer, che veicola la leishmaniosi, ha creato forte inquietudine nella popolazione di Ischia (Napoli), anche in considerazione della morte di una bimba di un anno avvenuta nel 1991 e la recente segnalazione di altri due casi, sempre ai danni di due bambini;

che la leishmaniosi sembra sia una malattia infettiva non facile da diagnosticare da parte dei medici senza appositi *test*, essendo poche le statistiche a disposizione; tale malattia è veicolata da un insetto ematofago e può trasmettere l'infezione sia ad umani sia a canidi;

che l'*habitat* ideale dell'insetto micidiale sono certamente le zone collinari, gli acquitrini, le discariche e persino i rifiuti edilizi;

che il degrado ambientale in molte zone della Campania e, in questo specifico caso, ad Ischia, dove l'*habitat* naturale è stato stravolto (dal Cretaio alla Borbonica, da via Bocca a Monterone, a Forio), ha reso facile il decuplicarsi dei fattori a rischio;

considerato che, oltre agli esseri umani, anche i canidi ne sono vittime, rendendo questi ultimi facile «preda» per interventi emotivi e irrazionali,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga un dovere imperativo emanare disposizioni precise perchè le articolazioni sanitarie periferiche provvedano alla tutela della salute, anche attraverso interventi igienico-sanitari quali disinfestazioni periodiche e quant'altro;

se risultino reperibili presso i presidi sanitari i farmaci per la cura della leishmaniosi;

se non ritenga opportuno invitare le autorità sanitarie locali a non alimentare una sorta di «caccia al cane», depistando dalle vere cause della infezione;

se non ritenga di sollecitare la USL di Ischia perchè disponga l'istituzione di una struttura finalizzata ad ospitare gli animali in stato di abbandono.

(4-00642)

(21 luglio 1992)

**RISPOSTA.** - In riferimento alla segnalazione effettuata dall'onorevole interrogante con l'atto parlamentare in oggetto, si fa presente che quanto di seguito esposto è, per la massima parte, dedotto da elementi informativi provenienti da organi ed uffici territorialmente competenti.

Il primo caso di leishmaniosi canina è stato ufficialmente riscontrato, nell'isola di Ischia, nel 1984. In seguito, sono stati effettuati periodici controlli dal servizio veterinario della USL n. 21, per contrastare la possibile diffusione della malattia.

La USL nominata ha assicurato la continuità dei controlli di *screening*, mediante prove sierologiche (IFI) sia su animali asintomatici che malati. Recenti indagini epidemiologiche attestano, comunque, una sensibile riduzione dei casi riscontrati (60 nel 1992 contro i 93 del 1991).

Infine, in ordine all'ultimo punto dell'atto ispettivo sopra indicato, si rappresenta che questo Ministero non è istituzionalmente in grado di operare affinché la USL predetta attivi un servizio di ricovero per animali abbandonati. Si rammenta, comunque, che il decreto legislativo n. 219 del 1990 ha istituito l'anagrafe canina e ha dettato nuove norme riguardo ai canili municipalizzati, benchè poi le regioni, se non tutte almeno parte di esse, non abbiano attivato i fondi necessari alla loro costruzione o ristrutturazione.

*Il Ministro della sanità*  
GARAVAGLIA

(4 giugno 1993)

---

**RABINO, CARLOTTO.** - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Per sapere:

quali iniziative intenda porre in atto il Ministro in indirizzo in merito alle modalità di applicazione della distillazione preventiva, soprattutto in previsione della distillazione obbligatoria che sarà concretizzata anche nelle prossime campagne a seguito di non positivi aumenti produttivi in determinate regioni italiane;

inoltre, non essendo ancora stata pubblicata la circolare sulla distillazione preventiva per la campagna 1992-93 (lo scorso anno la data di pubblicazione fu il 23 agosto), se non si ritenga opportuno, data la particolare delicatezza del provvedimento:

che nella circolare vengano previste alcune agevolazioni per i piccoli produttori (con quantitativo massimo conferibile inferiore a 50 ettolitri);

che, diversamente da quanto previsto nella circolare dell'anno precedente, sia possibile una tolleranza del 10 per cento in più o in meno rispetto ai quantitativi indicati nei contratti di preventiva perchè non venga pregiudicata l'erogazione degli aiuti comunitari;

che, all'atto del ritiro del prodotto sotto contratto, sia possibile la miscelazione di più partite in quanto si giudica sufficientemente significativo il campione del prodotto prelevato all'atto del carico al fine di evitare notevolissimi problemi ed aggravii di spesa per i trasporti;

che venga previsto uno slittamento della scadenza della presentazione dei contratti di preventiva dal 31 ottobre ormai alle porte, non fissando però la data del 15 dicembre, fatto che provocherebbe un ulteriore e poco sopportabile appesantimento burocratico data la coincidenza delle denunce annuali di produzione.

Gli interroganti ritengono quindi opportuno far slittare al 31 gennaio 1993 la data in questione poichè comunque l'adesione o meno alla preventiva è una scelta dell'imprenditore.

(4-01192)

(6 ottobre 1992)

**RISPOSTA.** - Con il Regolamento della Commissione CEE n. 2363/92 del 31 luglio 1992, e successive modificazioni, è stata attivata la misura relativa alla distillazione preventiva per la campagna 1992-93.

Le disposizioni innovative contenute nel suddetto regolamento riguardano in particolare il termine ultimo per la presentazione dei contratti di distillazione, fissato in un primo momento al 31 ottobre 1992 e successivamente prorogato, a seguito di forti pressioni esercitate dall'Italia e dalla Francia, al 6 novembre 1992, nonchè la data dell'introduzione del vino in distilleria, fissata al 28 febbraio 1993.

Altra disposizione innovativa riguarda la costituzione di una cauzione di 4 ECU per ettolitro, a corredo del contratto di distillazione.

In presenza di tali disposizioni la delegazione italiana, in sede di sottoposizione al voto del comitato gestione vino del relativo progetto di regolamento, avvenuta nello scorso luglio, si è espressa in senso nettamente negativo, dichiarando in modo esplicito che le condizioni contenute nel predetto provvedimento rendevano inapplicabile in Italia la misura della distillazione preventiva e che occorre pertanto disposizioni correttive.

In proposito la commissione CEE ha chiarito per iscritto che il produttore può stipulare il contratto di distillazione anche in assenza della presentazione della dichiarazione di produzione, e che lo stesso può richiedere eventualmente all'organismo competente italiano una rettifica del suddetto contratto.

A seguito dei predetti chiarimenti forniti dalla commissione CEE, è stata emanata la circolare ministeriale n. 32 del 30 settembre 1992, relativa alle modalità di applicazione della distillazione preventiva per la campagna 1992-93.

Si segnala, in particolare, che la regolamentazione comunitaria relativa alla distillazione preventiva dei vini da tavola prevede espressamente che:

il volume minimo di vino che può essere consegnato alla distillazione da parte di ciascun produttore non può essere inferiore a 10 ettolitri;

nell'esecuzione dei contratti è ammessa una tolleranza del 5 per cento rispetto alla quantità di vino indicata nei medesimi.

In merito, poi, alla richiesta intesa a prorogare al 31 gennaio 1993 il termine di scadenza per la presentazione dei contratti di distillazione preventiva si fa presente, come si è accennato in precedenza, che la Commissione CEE ha accettato, con molta difficoltà e dopo lunghe discussioni, di spostare il termine del 31 ottobre di soli 6 giorni, e cioè al 6 novembre 1992.

È da chiarire che l'opposizione della Commissione a far slittare al 31 gennaio 1993 il termine per la presentazione dei contratti è da mettersi in relazione al fatto che tale misura ha lo scopo primario di eliminare dal circuito commerciale, all'inizio della campagna, un certo quantitativo di vino in eccedenza, sia per determinare subito un certo impatto sul mercato e sia per meglio consentire l'adozione delle altre misure a sostegno del mercato stesso (distillazione obbligatoria e distillazione di sostegno).

Per quanto riguarda, infine, la possibilità di miscelare più partite di vino all'atto del ritiro del prodotto, si fa presente che una tale richiesta non può essere accolta in quanto potrebbe verificarsi che, a seguito delle analisi sui campioni di vino, taluni campioni possano risultare non idonei, con la conseguenza che sarebbe impossibile eliminare la partita di vino sofisticato dalla massa di vino miscelata.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

DIANA

(1° giugno 1993)

---

ROVEDA. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che è emerso in sede internazionale che l'attuazione degli adempimenti connessi alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in particolare quelli relativi ai controlli doganali, sembrano essere disattesi;

che il rispetto di questa norma è considerato dal segretariato permanente del servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato condizione indispensabile per il mantenimento dell'Italia nella convenzione stessa;

che l'eventuale messa al bando del nostro paese è stata esplicitamente minacciata dalla segreteria del CITES durante la visita a Roma del 5 giugno 1992;

constatato:

che tale decisione comporterebbe enormi ripercussioni sul settore conciario e pellettiero italiano interessato all'occupazione di 3.000

addetti pari al 15 per cento dell'industria conciaria mondiale ed al 50 per cento di quella europea;

che il 22 giugno 1992 si riunirà a Losanna il comitato permanente del CITES e che in tale sede potrebbe attuarsi l'espulsione dell'Italia;

che ancora una volta tutto l'atteggiamento del Governo sembra teso alla deindustrializzazione,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda attuare per sanare la situazione di inosservanza della legge n. 150 del 1992, in particolare per quanto riguarda la possibilità per il Corpo forestale di effettuare i controlli in sede doganale.

(4-00365)

(30 giugno 1992)

**RISPOSTA.** - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le problematiche esposte dall'onorevole interrogante sono da considerarsi ormai superate.

Infatti il comitato permanente della CITES di Losanna, nella recente riunione svoltasi a Washington dal 1° al 5 marzo 1993, ha sospeso le sanzioni economiche inflitte all'Italia nel giugno scorso, avendo ritenuto che, con i provvedimenti emanati negli ultimi mesi, si è resa finalmente efficace l'applicazione della Convenzione di Washington nel nostro paese.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*  
DIANA

(1° giugno 1993)

**SERENA.** - *Ai Ministri della sanità e dell'interno e al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* - Premesso:

che da parecchio tempo si sta registrando una situazione di disagio presso le case di riposo di Vittorio Veneto (Treviso) a causa della carenza di personale infermieristico professionale;

che, nonostante i bandi di concorso emanati, l'amministrazione dell'Istituto «Cesana Malanotti» non riesce a reperire infermieri;

che della situazione è stato informato anche il prefetto, al quale si è chiesto di intervenire presso la commissione governativa preposta al fine di una trasformazione del decreto che consenta il contratto d'opera anche nel pubblico impiego, facendo rientrare in tale soluzione anche le case di riposo;

che analoghe note sono state trasmesse all'amministratore straordinario dell'USL n. 12 ed ai sindaci dei comuni che costituiscono la stessa USL;

che il sindaco di Vittorio Veneto ha interessato al caso anche i Ministri competenti,

L'interrogante chiede di sapere come si intenda far fronte a questa situazione di emergenza, in attesa di un generale riordino in materia.

(4-00740)

(30 luglio 1992)

**RISPOSTA.** - In riferimento a quanto indicato dall'onorevole interrogante con l'atto parlamentare in oggetto, si fa presente quanto segue.

L'articolo 13 del provvedimento legislativo n. 498 approvato dal Parlamento in data 23 dicembre 1992, recante «Interventi in materia di finanza pubblica», ha parzialmente rivisto la materia in oggetto, prevedendo che gli enti locali, comprese le **IPAB** - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - non siano soggette al divieto di intermediazione di manodopera *ex* articolo 1 della legge n. 1369 del 1960.

Le convenzioni tra enti pubblici e cooperative del privato sociale non verrebbero a costituire, infatti, rapporto di subordinazione.

Il comma 2 del medesimo articolo 13 ha altresì disposto l'efficacia retroattiva della disposizione a favore dei contratti già stipulati.

L'estensione alle **IPAB** della deroga ai divieti di cui alla legge n. 1369 del 1960, pertanto, consentirà anche a queste ultime di far ricorso in via temporanea all'impiego di personale non dipendente.

*Il Sottosegretario di Stato per la sanità*  
FIORI

(4 giugno 1993)

---

**SERENA.** - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che il signor Lido Rossi, di 63 anni, residente a Montevarchi (Arezzo), vigile urbano in congedo da un anno, ha ricevuto lire 1.000 di pensione relativa al mese di gennaio 1993, in quanto il resto spettantegli, pari a lire 1.799.000, è stato trattenuto per pareggiare in una sola rata il conguaglio del 1992;

che, rivoltosi ai competenti funzionari dell'ufficio provinciale del tesoro di Arezzo, il Rossi si è sentito rispondere che essi si erano limitati ad applicare alla lettera le leggi vigenti,

l'interrogante chiede di sapere come si intenda intervenire per sanare tale assurda situazione e per evitare il ripetersi di casi simili.

(4-02510)

(25 febbraio 1993)

**RISPOSTA.** - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere quali iniziative si intenda assumere per evitare che il recupero del debito d'imposta, derivante dal conguaglio fiscale per l'anno 1992 e dall'adeguamento delle aliquote d'imposta disposto per lo stesso anno dalla legge n. 438 del 1992, avvenga con prelievi in unica soluzione, come nel caso del signor Lido Rossi.

Al riguardo, si premette, in via generale, che, in base alla disciplina tributaria in vigore, le amministrazioni dello Stato, che, ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

bre 1973, n. 600, rivestono la qualità di sostituto d'imposta, hanno l'obbligo di recuperare e versare in unica soluzione i debiti d'imposta emersi in sede di conguaglio di fine anno a carico del personale cui erogano stipendi o pensioni.

Per i dipendenti pubblici in attività di servizio ed in quiescenza amministrati dalle direzioni provinciali del Tesoro, il Ministero delle finanze, con circolare del 4 febbraio 1992, ha eccezionalmente consentito che il recupero del debito d'imposta risultante dal conguaglio fiscale avvenga mediante trattenuta dell'intero ammontare della rata di stipendio o di pensione del mese in cui il conguaglio stesso viene eseguito, mentre il versamento dell'eventuale parte eccedente sarà effettuato direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tale criterio è stato adottato anche per il recupero degli eventuali debiti d'imposta derivanti dal conguaglio fiscale per l'anno 1992, già effettuato nel mese di gennaio 1993 per le pensioni, in osservanza del termine stabilito dall'articolo 11 della legge n. 114 del 1977.

Giova, peraltro, sottolineare che tale sistema, che impone al contribuente di versare l'eventuale eccedenza entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, risulta più favorevole di quello stabilito dall'articolo 9, comma 5, della legge n. 438 del 1992, secondo cui il recupero del debito conseguente all'adeguamento delle aliquote d'imposta deve essere effettuato con il totale incameramento della retribuzione mensile in corso e con la trattenuta della differenza nel mese immediatamente successivo.

*Il Ministro del tesoro*  
BARUCCI

(4 giugno 1993)

---

STEFANO. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* - Visti:

la legge n. 342 del 10 ottobre 1989, concernente l'adeguamento automatico delle pensioni di guerra;

il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992, avente ad oggetto «Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego», che all'articolo 2, comma 1, elenca i trattamenti pensionistici nei confronti dei quali si applica la sospensione;

atteso:

che nel suddetto elenco non può certo ricomprendersi la pensione di guerra;

che il comma 1-bis del suddetto articolo 2, in cui vengono citati i «trattamenti pensionistici indennitari», dev'essere letto unitamente al comma precedente, di cui costituisce temperamento per l'anno 1993, e che, pertanto, l'indicazione dei trattamenti pensionistici indennitari dev'essere riferita ai trattamenti indicati nel comma 1;

che lo stesso Parlamento con la risoluzione 7-00100, approvata dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati nella seduta del 29

gennaio 1993, ha impegnato il Governo ad escludere dalla nuova disciplina i trattamenti pensionistici di guerra in considerazione della natura risarcitoria ad essi riconosciuta;

che a tutt'oggi non si è ancora provveduto all'adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra decorrente dal 1° gennaio 1993 e si è avuta notizia di orientamenti verso interpretazioni restrittive della legislazione in vigore aventi carattere esclusivamente fiscale;

ritenuto:

che una norma di carattere generale come quella di cui al decreto-legge n. 384, convertito dalla legge n. 438 del 1992, non può considerarsi abrogativa e modificativa senza esplicito riferimento ad una norma di diritto speciale, quale quella contenuta nella legge n. 342 del 1989, facente parte della legislazione pensionistica di guerra;

che una soluzione anche parzialmente negativa determinerebbe un ponderoso e complesso contenzioso cui la maggioranza dei pensionati di guerra sarebbero costretti a ricorrere per il riconoscimento della legittimità delle loro aspettative,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno disporre affinché gli uffici competenti provvedano all'applicazione della legge n. 342 del 1989, corrispondendo a tutti i pensionati di guerra, a decorrere dal 1° gennaio 1993, gli aumenti percentuali conseguenti alla variazione verificatasi dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, computando gli aumenti stessi su tutti gli elementi costituenti il trattamento pensionistico di guerra.

(4-02460)

(18 febbraio 1993)

**RISPOSTA.** - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la perequazione automatica del trattamento pensionistico di guerra.

Al riguardo si fa presente che, in data 25 febbraio 1993, è stata emanata la circolare n. 654, relativa all'adeguamento automatico delle citate pensioni nonché al nuovo limite di reddito, per l'anno 1993.

L'aggiornamento degli importi è stato effettuato sulla base della variazione percentuale delle retribuzioni minime degli operai dell'industria, che per l'anno 1993 è risultata pari all'8,56 come stabilito dall'Istituto centrale di statistica relativamente ai periodi agosto 1990-luglio 1991 e agosto 1991-luglio 1992. Si è, pertanto, ritenuto, anche in conformità della risoluzione approvata il 20 gennaio 1993 dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati, che alle pensioni di guerra non dovessero essere applicate le limitazioni in materia di perequazione automatica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

*Il Ministro del tesoro*  
BARUCCI

(2 giugno 1993)





